

contenute nel titolo X, libro I, del Codice. »

facoltà di parlare l'onorevole Placido.

PLACIDO. Ormai è noto nei fasti giudiziari spesse volte i difensori affacciano delle di malattia di mente in favore degli imputati. Questo sistema, buono o cattivo che ormai andato acquistando una certa preminenza nelle Corti d'assise d'Italia. D'altronde non tutti che l'autorità giudiziaria in via d'imento può inviare l'imputato in un manicomio. Com'è possibile allora, domando io, questa abitudine invalsa nelle nostre assise non si dia carico il legislatore che ne disciplinare il sistema dei manicomì?

È possibile che in questo organico di legge non siano contemplati i diversi casi, non il procuratore del Re, ma il magistrato, in seguito all'istanza delle parti in contraddittorio, può ordinare sulla vera malattia mentale di un imputato detenuto, e che sia rinchiuso in un manicomio?

pare che per le condizioni giuridiche di questo organico come questo, una condizione di cose non dovrebbe essere data.

asso ad un altro ordine di idee. Vi è anche penale un certo articolo, dov'è sanzionato come una specie di condanna supplementare, la segregazione dell'assoluto per vizio di mente. Come è, dico io, che questo stato nemmeno contemplato nel disegno? Come è che, trattandosi di disciplinare i procedimenti relativi agli alienati, non si esente quello che per il Codice penale è in un'altra branca della nostra legge?

perché in linea di dubbio io presento osservazioni al ministro ed alla Commissione, chiedendo di essere su questa parte ilo, riservandomi laddove questi miei on fossero chiariti, di fare apposita proposta di emendamento.

SIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Il presente disegno di legge non ha in nessuna maniera di ciò che si riferisce al Codice penale; e quindi non si occupa dei delitti criminali. Per il ricovero nei manicomì, come ben disse l'onorevole Placido, vi è una posizione del Codice penale, la quale resta pieno vigore, e non è in nessuna parte nè stata nè intaccata dalle disposizioni della legge. Qui si parla del ricovero di malati, i quali che abbiano commessi delitti. È una

materia completamente estranea, ed è appunto per questo che il presente disegno di legge non ne fa parola.

PLACIDO. E quando se ne parlerà?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Quando si farà una legge sui manicomì criminali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BIANCHI LEONARDO, *relatore*. Dirò io pure all'onorevole Placido che neanche la Commissione ha pensato ad introdurre alcuna modifica in questa legge per ciò che riguarda i manicomì criminali e le carceri giudiziarie, perchè questo problema è intimamente connesso colle necessarie modificazioni da apporci ad alcuni articoli del Codice penale. Questa trattazione avrebbe modificato essenzialmente questa legge, e nella discussione generale si è data già ampia ragione della riduzione di questa legge alla sua parte essenziale ed organica riguardante i malati che devono essere custoditi e curati, la libertà individuale da tutelare, il Paese da garantire dai pazzi malati, e non dai pazzi criminali.

In quanto agli assoluti per vizio parziale di mente è una questione molto complessa, perchè trattasi di una dizione introdotta nel Codice penale, che non risponde ad un concetto scientifico. È una viziatura, una storpiatura della scienza per servire alle esigenze del Codice penale. Non ci sono vizi parziali: o si è folli o non si è folli. Ma questa questione potrà essere fatta quando all'onorevole ministro dell'interno o a quello di grazia e giustizia o alla Camera piacerà di presentare un disegno di legge sui manicomì criminali, e sulle carceri giudiziarie.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3. « Il licenziamento dal manicomio degli alienati guariti è autorizzato con decreto del presidente del Tribunale sulla richiesta o del direttore del manicomio, o delle persone menzionate nel primo comma dell'articolo precedente o della Deputazione provinciale.

« Negli ultimi due casi dovrà essere sentito il direttore. —

« Sul reclamo degli interessati il presidente potrà ordinare una perizia.

« In ogni caso contro il decreto del presidente è ammesso il reclamo al Tribunale.

« Il direttore del manicomio può ordinare il licenziamento, in via di prova, dell'alienato che abbia raggiunto un notevole grado di miglioramento e ne darà immediatamente comunicazione al procuratore del Re e all'autorità di pubblica sicurezza. »